



Ambiente - Classificazione rifiuti in chiaro. Le istruzioni del Minambiente su codici Cer, caratteristiche di pericolo, raccordo con norme nazionali

Dragani a pag. 36

AMBIENTE

Le istruzioni del Minambiente per raccordare le norme nazionali alla disciplina Ue

Rifiuti, classificazione assistita

Chiarimenti su nuove voci di pericolo e codici Cer

Nuova classificazione rifiuti in chiaro

Elenco europeo dei rifiuti

Normativa di riferimento:

- dal 1° giugno 2015 è costituita dalla decisione 2014/995/Ue,
- è disapplicato l'attuale allegato D al dlgs 152/2006, ad eccezione dei punti 6 e 7 del paragrafo «Introduzione».

Nuove definizioni e istruzioni ex decisione 2014/995/Ue:

- residui di leghe da classificarsi come pericolosi ove indicati con asterisco «*»;
- nei rifiuti con sostanze inferiori a valori soglia, esse non sono considerate nel calcolo dei valori limite di concentrazione.

Nuovi codici rifiuti ex decisione 2014/995/Ue:

- novità sostanziali con codici 010310, 190308, 010309;
- novità formali per altri.

Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

Normativa di riferimento:

- dal 1° giugno 2015 è costituita dal regolamento Ue 1357/2014;
- è integralmente disapplicato l'attuale allegato I al dlgs 152/2006.

Nuove voci di pericolosità rifiuti ex regolamento Ue 1357/2014:

- per «HP 6», riferimento a valori limite deve intendersi come «valori soglia»;
- per «HP 9», normativa nazionale di riferimento è dpr 254/2003
- per «HP14», criteri di attribuzione nazionali ex dl 78/2015.

DI VINCENZO DRAGANI

Novità sostanziali per la codificazione «Cer» dei rifiuti, disallineamenti linguistici nella traduzione in lingua italiana dei provvedimenti comunitari di riferimento, rapporti tra le stesse norme Ue e quelle nazionali. Questi i punti nodali della nuova disciplina europea su classificazione dei rifiuti e

attribuzione agli stessi delle caratteristiche di pericolo, in vigore dallo scorso 1° giugno, oggetto dei primi chiarimenti del Minambiente con nota del 28 settembre 2015 n. 11845.

Le istruzioni Minambiente. Il dicastero sottolinea la piena e integrale applicazione sul piano nazionale a partire dal 1° giugno delle norme contenute nella decisione 2014/995/Ue (che contiene il nuovo Elenco

europeo dei rifiuti) e nel regolamento Ue n. 1357/2014 (che ha introdotto le nuove indicazioni per l'attribuzione ai rifiuti delle caratteristiche di pericolo). Annunciando la revisione della normativa nazionale al fine di allinearla alle nuove norme Ue, il Minambiente effettua una ricognizione delle regole nazionali che, essendo invece compatibili con i citati provvedimenti Ue, mantengono la loro applicabilità fornendo al





contempo chiarimenti su alcuni punti critici della neonata disciplina comunitaria.

Sulla nuova classificazione dei rifiuti. L'attuale allegato D alla Parte IV del dlgs 152/2006 reca l'Elenco dei rifiuti tradotto dalla precedente decisione 2000/532/Ce, senza dunque dare atto della riformulazione dello stesso effettuata dalla nuova decisione 2014/995/UE. Il Minambiente ritiene che conservino tuttora efficacia i punti 6 e 7 del paragrafo «Introduzione» del suddetto allegato D al Codice ambientale, poiché costituenti attuazione di norme comunitarie recate dai paragrafi 2 e 3, articolo 7 della direttiva 2008/98/CE ancora vigenti nel quadro normativo comunitario, non modificate dalle ultime disposizioni europee e dunque con esse compatibili. Tali punti sanciscono la possibilità per gli Stati membri di proporre all'UE modifiche sulla classificazione di alcuni rifiuti, chiedendone in via motivata la transizione dal novero dei non pericolosi a pericolosi e viceversa. Definizioni e istruzioni da utilizzare nell'ambito della classificazione dei rifiuti sono invece ora quelle previste dalla nuova decisione 2014/995/UE (che prevalgono, dunque, integralmente sulle disposizioni del citato allegato D al dlgs 152/2006), in relazione alle quali Minambiente chiarisce la portata lessicale di due disposizioni. Ossia: quella relativa ai residui di leghe, precisando come essi siano da classificarsi in via assoluta come rifiuti pericolosi solo nelle loro declinazioni specificamente indicate nell'Elenco con l'asterisco «*»; quella relativa ai rifiuti che contengono quantitativi di una determinata sostanza inferiore al valore soglia per essa indicata, sottolineando come in tal caso essa sostanza non debba essere presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione. Parte della dottrina ritiene che conservino tuttora efficacia anche i punti 1 e 7 introdotti nell'apertura del suddetto allegato D dal dl 91/2014 (come convertito in legge 116/2014), rilevandone la non incompatibilità con norme recate dalla neo decisione 2014/995/UE. Tali punti dispongono che la classificazione dei rifiuti debba essere effettuata dal produttore degli stessi assegnandogli il competente Codice Cer e, in ogni caso, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione. Con la nota il dicastero si pronuncia sulla nuova elencazione

dei codici identificativi («Cer») contenuti nel nuovo «Elenco dei rifiuti», confermando la portata limitata delle novità in relazione al vecchio Elenco (recato dalla versione della decisione 2000/532/Ce precedente alle modifiche ex decisione 2014/995/UE, ancora presente nell'allegato D al dlgs 152/2006 divenuto per tal motivo obsoleto). Le novità sostanziali coincidono con: l'introduzione di due nuovi codici («010310», identificativo dei «fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 010307» e «190308», relativo al «mercurio parzialmente stabilizzato»); la modifica della descrizione del codice «010309» (che in base alla nuova decisione UE è relativo ai «fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 010310»). Eventuali altri disallineamenti tra altri vecchi e nuovi codici, sottolinea il dicastero, sono invece da imputarsi alla traduzione in lingua italiana del testo originario della decisione 2014/995/UE ma nella sostanza non comportanti una modifica.

Sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti. L'attuale allegato I alla Parte IV del dlgs 152/2006 indica i criteri per l'attribuzione ai rifiuti delle caratteristiche di pericolo tradotti dalla versione della direttiva 2008/98/CE precedente alle modifiche introdotte dal regolamento UE n. 1357/2014. Con la nota il Minambiente precisa come detto allegato I al dlgs 152/2006 debba ritenersi dal 1° giugno interamente disapplicato (a favore, dunque, delle citate nuove norme UE). Le novità introdotte dal regolamento UE del 2014, lo ricordiamo, coincidono con una riformulazione delle classi generali di pericolo (mediante la sostituzione delle precedenti caratteristiche da «H 1» ad «H 15» con quelle da «HP 1» ad «HP 15»), il rimodellamento di alcune categorie e valori limite, la rivisitazione degli specifici criteri per l'attribuzione delle caratteristiche di rischio. Le precisazioni del dicastero vertono sulle nuove caratteristiche di pericolo «HP», e in particolare: in relazione alla «HP 6» (tossicità acuta), laddove per il Minambiente il richiamo ai valori limite da prendere in considerazione debba in realtà intendersi più propriamente effettuato ai «valori soglia»; in relazione alla «HP 9» (infettivo), laddove la nota precisa come la normativa nazionale

sottesa da prendere a riferimento sia costituita dal Dpr 254/2003 (che elenca i rifiuti sanitari pericolosi). In relazione alla nuova voce «HP 14» (eco tossico) la nota Minambiente 28 settembre 2015 (intervenendo a correzione di un proprio analogo atto del precedente 25 settembre) prende invece atto delle novità introdotte dalla legge 125/2015 in sede di conversione di 78/2015, novità in base alle quali (lo ricordiamo) detta caratteristica di pericolo deve essere attribuita, in attesa dell'adozione da parte dell'UE di specifici criteri, secondo le modalità sancite dalla disciplina «Adr» (Accordo europeo sul trasporto internazionale delle merci su strada) per le classi «9 - M6 e M7». Sul punto, appare opportuno rilevarlo, a più voci la dottrina ha tuttavia individuato un possibile disallineamento tra il dettato della citata legge nazionale e le prescrizioni del nuovo regolamento UE 1357/2014 (che sull'attribuzione dell'«HP 14» richiama criteri previsti da altre norme comunitarie); disallineamento sul quale, evidentemente, solo una pronuncia interpretativa della competente Corte europea di giustizia potrebbe offrire un chiarimento definitivo.

—© Riproduzione riservata—

